

Massima numero 117 del 16 giugno 2021

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [OMISSIS] Srl – Procedura negoziata tramite MePA per la “Realizzazione del marchio Città di Sorrento ed elaborazione grafica pubblicitaria” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 70.000,00 – S.A.: Comune di Sorrento. PREC 126/2021/S

Riferimenti normativi: Art. 36, comma 2, lett. b) e art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Procedura negoziata tramite MePA – Mancanza PASSOE – Attivazione soccorso istruttorio – Termine breve – Legittimità del termine minimo assegnato dalla SA - Malfunzionamento servizi informatici ANAC – Riscritto tardivo – Esclusione – Legittimità

L'art. 83, comma 9 del Codice stabilisce solo il termine massimo (10 giorni) che la stazione appaltante può assegnare per la integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni o della documentazione ritenute necessarie per la partecipazione alla gara, cosicché è rimesso al discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione precedente l'assegnazione di qualsiasi altro termine diverso, ragionevolmente da determinarsi in considerazione della consistenza degli adempimenti richiesti e delle esigenze della singola gara, a condizione che l'abbreviazione dei termini sia effettivamente volta ad assicurare la celerità della procedura di gara e non comporti una ingiustificata limitazione dei tempi di partecipazione, per motivi formali e non sostanziali. Le peculiarità delle procedure selettive informatiche, rispetto a quelle cartacee, comportano l'esistenza del c.d. “rischio di rete”, nel senso che il non essersi attivato in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti è un onere che ricade sempre sul concorrente, il quale si deve assumere, nel proprio interesse, la responsabilità di mettersi nelle condizioni di produrre tempestivamente ciò che gli viene richiesto dall'Amministrazione precedente, considerato che il rischio di rete è paragonabile a qualsiasi inconveniente di altra natura, parimenti non giustificabile, che possa occorrere, nelle procedure che non si svolgono tramite piattaforme informatiche, quando si attende l'ultimo momento utile prima della scadenza di un termine per adempiere.